



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CONTRATTO

Contratto di affidamento del servizio di lavanderia per l'Azienda ARNAS Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo, per il periodo dal 03/04/2024 al 02/04/2025 (CIG 993032181F Lotto 1).

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina Benfratelli (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) parte contraente in persona del Direttore U.O.C. Affari Generali, Ing. Vincenzo Spera giusta delega *ex* deliberazione n 9.del 7 febbraio 2024.

E

la Ditta RTI Lavanderia Industriale Himera- Pacifico s.r.l. (detta di seguito anche Ditta), con sede legale a Termini Imerese (Prov. Palermo), Contrada Canne Masche S.N.C., CAP 90018, CF. e P.IVA 06474930820, parte contraente nella persona dell'amministratore Unico dell'Impresa Lavanderia Industriale Himera, Sig. Domenico Di Stefano, nato a Termini Imerese (PA) il 09/05/1947 e ivi residente, in via Amodeo Rosario n. 19, parte contraente nella persona del rappresentante legale della **Ditta**, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00,

che sottoscrivono il presente contratto con firma digitale nel rispetto delle disposizioni di legge

I quali, nelle rispettive qualifiche, hanno concordemente dichiarato di voler porre in essere il contratto di cui appresso

PREMESSO CHE

- con deliberazione a contrarre n. 1010 del 23/06/2023 è stata indetta procedura aperta in unione d'acquisto tra l'Azienda di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione "Civico Di Cristina Benfratelli" di Palermo (Lotto 1) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (Lotto 2) per l'affidamento del servizio di Lavanderia, articolato in due lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso *ex* art. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- in data 12/10/2023 si è proceduto all'apertura dell'offerta economica in seduta pubblica e che la graduatoria di aggiudicazione è stata la seguente

- 1) Albanese Group SRL;
- 2) Lavanderia industriale Himera SRL (mandataria)- Pacifico Srl (mandante);
- 3) Consorzio Stabile CFM- Gruppo Industriale Di Giacomo SRL (consorziata);

- con deliberazione n.1700 del 17/11/2023

- è stato aggiudicato il lotto n.1 relativo a quest'Azienda alla Ditta prima graduata ed è stata contestualmente autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto, stante l'urgenza di assicurare il servizio *de quo* sin dall'1 dicembre 2023 *ex* art. 32, com-

mI 8 e 13 D.lgs. 50/2016;

- su ricorso con istanza cautelare *ex art* 55 c.p.a. esperito dalla Ditta seconda graduata, con ordinanza n.127/2024 REG. PROV. CAU, il TAR Sicilia

-accoglieva “istanza cautelare , “con sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e valutazione rimessa alla stazione appaltante circa gli effetti conformativi della [...] ordinanza anche sotto il profilo dell’eventuale subentro nel contratto d’appalto”;

- nonché fissava per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica per il 14 maggio 2024;

- con deliberazione aziendale n.326 del 28 marzo 2024

- si è preso atto della Pec del 20 marzo 2024, assunta al prot. aziendale n.6497 del 21 marzo 2024, con la quale il legale della ditta RTI Himera- Pacifico, in nome e per conto della stessa, in virtù dell’ordinanza n.127/2024 del TAR Sicilia, confermava la piena e massima disponibilità all’immediato subentro in via d’urgenza nel servizio di cui al lotto 1;

-si è preso atto della mail del 28 marzo 2024 dall’Avv. Stallone, legale di quest’ARNAS nel contenzioso amministrativo prefato, con la quale si chiarivano alcuni aspetti consequenziali all’ordinanza *de qua* alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ivi incluso il subentro della ditta seconda graduata ipotizzato dall’ordinanza del TAR Sicilia;

-si è preso atto che quest’ARNAS con nota prot. n. 6853 del 26/03/2024 ha comunicato al RTI Lavanderia industriale Himera- Pacifico la volontà di far subentrare la stessa agli stessi prezzi, patti e condizioni indicate nell’offerta economica e tecnica, in conformità agli aspetti chiariti dalla citata mail del 28 marzo 2024 dell’Avv. Stallone, dal periodo 03/04/2024 per un periodo presumibile fino alla definizione del contenzioso e comunque entro il 30/06/2024;

- si è dato atto che la S.A. si riserva, in esito alle risultanze del ricorso giudiziale di merito, di avviare, nelle eventuali ipotesi previste dalla legge, ogni azione di rivalsa nei confronti di terzi identificabili, per eventuali maggiori oneri sostenuti;

- è stato conseguentemente affidato temporaneamente dal 03/04/2024 al 30/06/2024 e comunque fino alla definizione nel merito del contenzioso, il servizio di lavanderia al RTI “Himera/Pacifico”, fermo restando la possibilità di risoluzione anticipata nei casi previsti;

- con provvedimento nota prot. n. 6835 del 26/03/2024 quest’ARNAS comunicava alla RTI Lavanderia Industriale Himera/Pacifico s.r.l., la volontà del subentro agli stessi prezzi, patti e condizioni a far data dal 03/04/2024 e per un periodo presumibile fino alla definizione del contenzioso e comunque entro il 30/06/2024;

- con sentenza n.1635/2024 REG. PROV. COLL. del 14/05/2024 il TAR Sicilia

- ha accolto il ricorso esperito dalla Ditta seconda graduata, annullando la precedente aggiudicazione della gara disposta in favore della ditta Albanese Group s.r.l.;

- ha dichiarato la nullità e/o inefficacia dei contratti ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., ove sottoscritto con le ditte controinteressate, con conseguente aggiudicazione in favore delle ricorrenti dell’appalto rispettivamente per i lotti 1 e 2 e/o al subentro nel contratto in corso;

- conseguentemente con deliberazione n. 683 del 29 maggio 2024 quest’Azienda

- ha autorizzato l’aggiudicazione della procedura aperta in unione d’acquisto tra l’ARNAS Civico Palermo e l’AOUP Paolo Giaccone Palermo, per l’affidamento del servizio di lavanderia per il Lotto 1 relativo all’ARNAS CIVICO, al RTI Himera S.r.l. (mandataria)- Pacifico s.r.l. (mandante) con sede in Termini Imerese (PA);

- e sulla scorta della sentenza ultima emessa ha affidato il servizio al Rti Himera /Pacifico a far data dal 03/04/2024;

- nelle more della conclusione delle verifiche e dei controlli e in attesa di disporre l’atto di aggiudicazione immediatamente efficace per un periodo di mesi 12 (comprensivo del 03/04/2024 AL 30/06/2024) dal 01/07/2024, con verbale del 19 giugno 2024 sottoscritto dall’ARNAS Civico con la ditta Lavanderia industriale Himera/Pacifico s.r.l. si è convenuta tra le parti la contestuale prosecuzione dell’attività al fine di garantire il servizio di lavanderia con decorrenza dal 1 luglio 2024 sino al 2 aprile 2025;

- con deliberazione n. 267 del 29 agosto 2024, a fronte dell’accertamento di tutti i requisiti previsti per legge i sensi dell’art. 80 e 83 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., si è dichiarata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 683/2024;

- ai sensi delle deliberazioni n. 326 del 28 marzo 2024, n.683 del 29 maggio 2024; n. 267 del 29 agosto 2024, in conformità dell’offerta economica l’importo di aggiudicazione per l’affidatario RTI Himera s.r.l. (mandataria)- Pacifico s.r.l. (mandante) per il Lotto n. 1 per un importo pari a €436.391,71 iva esclusa (iva inclusa al 22% € 532.397,89).

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Disposizioni generali

Le parti danno atto che ex deliberazione n. 326 del 28/03/2024, n. 683 del 29 maggio 2024, n. 267 del 29 agosto 2024, l'oggetto del presente contratto è l'affidamento del **servizio di lavanderia** per il periodo che va dal 03/04/2024 sino 02/04/2025. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, di anno in anno, per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto.

Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'offerta economica della Ditta e tutti i relativi allegati, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il CSA, il D.U.V.R.I. relativi alla procedura di gara di cui alla deliberazione 1010/2023, avendo le parti pattuito il subentro della Ditta nel servizio di cui alla prefata delibera agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla procedura di affidamento *de qua*.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai contratti collettivi di categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di lavanderia .

Articolo 2 - Oggetto ed articolazione del Servizio

L'Azienda Ospedaliera, per come sopra rappresentata, affida al RTI Lavanderia Industriale Himera SRL (mandataria)- Pacifico SRL (mandante) l'espletamento del servizio di lavanderia cui al Lotto 1 per L'ARNAS così come previsto nel CSA ed in particolare delle prestazioni indicate nell'art. 1, secondo cpv, del CSA.

Il presente contratto ha ad oggetto un'obbligazione di risultato. Nella specie il risultato atteso è costituito dalla perfetta gestione in forma imprenditoriale del servizio di lavanderia, assicurando almeno i risultati minimi analiticamente descritti nel CSA nonché le obbligazioni in esso previste. La Ditta, pertanto, si obbliga all'esecuzione di ogni prestazione necessaria al raggiungimento di tale risultato, anche se non espressamente prevista negli atti di gara, nel CSA o nel disciplinare di gara.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione del "Servizio" oggetto del rapporto contrattuale è regolato:

- a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle clausole del Disciplinare di Gara, del CSA, del Bando di Gara, da tutti i relativi allegati e da ogni altro atto della Gara in conformità alla deliberazione n. 326/2024;
- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- d) dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale;
- e) D.Lgs. 152/2006, *Norme in materia ambientale*;
- f) D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 Testo coordinato con il D.lgs n. 106 del 3 agosto 2007, Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) dalla normativa in materia di CAM (Criteri Ambientali Minimi) ed in particolare il DM 9 dicembre 2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come previsto dagli artt. 34 D.lgs. 50/2016 e 57, comma 2, D.lgs. 36/2023;

Si prevede, altresì, il rigoroso rispetto di ogni altra norma e/o aggiornamento di quelle sopra indicate e comunque inerenti l'oggetto del presente contratto.

La Ditta si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso di svolgimento del servizio, anche a seguito dell'emanazione di nuove norme, comunitarie, nazionali, regionali e locali.

In caso di discordanza o contrasto, ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di Gara, compreso il CSA, prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dalla Ditta nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Azienda Ospedaliera. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito e previsto nel presente contratto ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 4 - Durata del Contratto e Luogo della prestazione

Il presente contratto, giusta deliberazione 326/2024, decorre dal 03 aprile 2024 fino al 02 aprile 2025. L'Azienda Ospedaliera si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza naturale qualora, a proprio insindacabile giudizio venissero meno i presupposti di legittimità e/o opportunità. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, di anno in anno, per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche della Ditta

La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A. anzidetto, nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'affidataria, nel Disciplinare di gara, avendo le parti accettato, così come indicato in premessa, di applicare gli stessi prezzi, patti, e condizioni della gara di cui alla deliberazione n.1010/2023 e n.1700/2023.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

La Ditta si obbliga ad osservare gli impegni assunti nel prefato C.S.A. a cui si fa espresso rinvio e nel citato Disciplinare di gara.

La Ditta si obbliga, altresì, a svolgere il servizio di lavanderia nell'assoluto rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché nel rispetto delle norme in tema di sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente ed in particolare a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea.

Il servizio non potrà, in alcun modo, essere interrotto, qualunque sia la causa vantata dalla Ditta.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Azienda Ospedaliera di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Ditta appaltatrice sarà altresì obbligata ad accettare le eventuali modifiche degli obblighi contrattuali derivanti da estensioni e diminuzioni del servizio e comunque ogni altro servizio ausiliario che potrà essere concordato con quantificazione degli oneri. La Ditta si obbliga al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4 CSA "*Dotazione e caratteristiche della biancheria*". In particolare, l'appalto ha per oggetto il lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, piegatura, confezionamento, sistemazione, rammendo, ritiro. Consegna, trasporto e movimentazione dei capi riportati in Tabella 1 e di capi in materiale ignifugo, quali materassi, guanciali e coperte di lana rispondenti alla classe di reazione al fuoco 1M, di proprietà dell'ARNAS. La ditta aggiudicataria deve garantire processi di lavaggio e detersione nel rispetto di quanto sancito dall'art. 4 del CSA.

E' fatto obbligo alla Ditta che impianti di lavaggio siano dotati di depurazione delle acque, secondo le norme vigenti in materia, ovvero D.lgs n.152/1999.

Articolo 6 - Altri oneri della Ditta

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in tema di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Ditta dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n° 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La Ditta, per l'espletamento del servizio, deve impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola e, comunque, dovrà impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola. Il personale dovrà essere sottoposto dalla Ditta a controlli sanitari che ne attestino l'idoneità; dovrà, inoltre, essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie.

La Ditta è obbligata ad osservare tutte le disposizioni di carattere organizzativo, regolamentare ed igieniche che il Direttore dell'Esecuzione del contratto ritenga di dovere impartire sulle modalità di esecuzione del servizio.

La Ditta riconosce che l'ARNAS risulti estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Ditta stessa e il personale dipendente. La Ditta si obbliga inoltre a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 5 CSA. Nell'esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di proprio personale, in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del CSA.

Ù

Articolo 7- Modalità di effettuazione del servizio

Nell'esecuzione del "Servizio" l'Appaltatore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica tecnica della stessa.

In ordine alle modalità operative del servizio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del CSA che disciplinano, tra le altre cose, il ritiro e la consegna della biancheria.

I processi di lavaggio, disinfezione, di stiratura e di piegatura dei dispositivi tessili dovranno essere in conformità a quanto riportato dalla Certificazione UNI EN 14065:2016. La Ditta si impegna al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 del CSA in ordine alla movimentazione della biancheria: biancheria sporca, biancheria infetta. La Biancheria sporca segue il percorso indicato dalla Direzione Medica di Presidio e il ritiro dovrà avvenire tra le ore 7,00 e le 9,30.

L'incaricato del Servizio di Lavanderia verificherà la corrispondenza tra il numero dei capi di biancheria pulita contenuti nei sacchi consegnati e quelli sporchi dalla stessa ritirati. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 7 del CSA. ed in particolare, in caso di capi irrimediabilmente danneggiati per usura, la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione al DEC che, previa diretta verifica, ne autorizzerà l'eliminazione come "fuori uso".

La Ditta si impegna al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8 "interruzione del servizio". In particolare fermo restando che il servizio per sua stessa natura non può essere interrotto, in caso di guasti o di altre cause impeditive, anche di forza maggiore, il servizio dovrà essere comunque svolto. Pertanto, così come dichiarato in sede di gara, la Ditta deve disporre di uno stabilimento alternativo proprio o di altra Ditta regolarmente autorizzato per supplire al temporaneo fermo delle attrezzature e ciò senza aggravio di spese per l'Azienda Ospedaliera. Per qualunque causa interrutiva la Ditta resta obbligata a fornire l'equivalente di quanto ritirato e sarà tenuto, pertanto, ad avere una scorta con il proprio marchio. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 9 del CSA "osservanza delle condizioni normative".

Articolo 8- Controllo di qualità e servizio

L'Ente appaltante si riserva di effettuare tutti i controlli che ritiene necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni richieste o presupposte dal presente capitolato, anche presso lo stabilimento della ditta Appaltante, anche senza darne comunicazione di preavviso.

La Ditta inoltre si obbliga a rispettare le disposizioni di cui all'art. 10 "Controllo di qualità del servizio".

Articolo 9- Condizioni del "Servizio" e limitazioni di responsabilità

La Ditta garantisce che l'esecuzione di tutte le prestazioni inerenti al "Servizio" siano a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti richiamati nello stesso, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga dell'Azienda Ospedaliera, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel CSA, nelle offerte tecniche dell'Appaltatore; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto.

La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti che dovessero essere imputabili e/o derivare da atto e/o fatto dell'Appaltatore.

L'impresa risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento del servizio o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli cagionati dai propri dipendenti. L'Appaltatore, in ogni caso, deve provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o dei beni danneggiati allo stesso imputabili.

L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra un Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera e dell'Appaltatore; qualora quest'ultimo non partecipi all'accertamento, l'Azienda Ospedaliera procederà autonomamente trattenendo il relativo importo sul canone di prima scadenza.

L'Appaltatore provvederà direttamente al risarcimento dei danni arrecati a terzi ed è tenuto ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto. Inoltre l'Azienda Ospedaliera non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che l'Appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi.

Articolo 10 – Responsabile/Supervisore del Servizio

La Ditta, ai sensi dell'art. 5 del CSA, dichiara che:

il Responsabile del servizio è il Sig. Iannone Francesco, rintracciabile al numero telefonico cell. 3738679144 e mail/pec: info@lavanderihimera.it;

I compiti del suddetto Responsabile sono specificatamente previsti dall'art. 5 del CSA.

Tutte le comunicazioni relative al "Servizio", le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile, si intendono fatte direttamente all'Appaltatore;

Le comunicazioni al Responsabile saranno avanzate esclusivamente da parte del RUP e del DEC indicati al successivo articolo del presente contratto.

Per situazioni di emergenza, la Ditta designa altro incaricato, il Sig. Iannone Francesco il quale potrà essere contatto ai seguenti recapiti telefonici 3738679144 dalle ore 8,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio nella propria sede Termini Imerese (Prov. Palermo), Contrada Canne Masche S.N.C., CAP 90018, indirizzo di posta elettronica info@lavanderihimera.it.

Articolo 11– Corrispettivi e Oneri inerenti al servizio

Posto che giuste deliberazioni n. 326 del 28 marzo 2024 e n. 267 del 29 agosto 2024 l'affidamento del servizio mediante subentro della Ditta avviene agli stessi prezzi offerti in sede di gara, patti e condizioni di cui alla procedura di gara indetta con deliberazione 1010/2023, e preso atto dei chiarimenti inviati con mail del 28 marzo 2023 dal legale di quest'Azienda nel giudizio amministrativo citato in premessa, l'ARNAS pagherà il servizio *de quo* relativo al Lotto 1 al prezzo risultante dall'offerta economica presentata dalla Ditta subentrante giusta deliberazione n. 326/2024: prezzo al kg €1,40 (iva esclusa) con peso totale presumibilmente stimato per il periodo di vigenza del contratto (dal 03 aprile 2024 al 30 giugno 2024) di Kg 77.893,8.

Gli importi sopra detti s'intendono esclusi di I.V.A. tale prezzo, comunque, è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo di tutte le spese per rendere il servizio a regola d'arte.

Per un totale complessivo annuo, dunque, presumibilmente pari ad € 436.391,71 (euro quattrocentotrentaseimilatrecen-tonovantuno/71) oneri fiscali esclusi, pari ad € 532.397,89 oneri fiscali inclusi (IVA al 22%). Le prestazioni totali citate oggetto del servizio e, dunque, il peso totale e l'importo totale dovuto sono determinati in modo presuntivo, facendo riferimento al fabbisogno presunto per l'intera durata dell'appalto e desunto dalla media dei dati storici 2019, 2020, 2021, 2022. Pertanto, le prestazioni effettive oggetto del servizio dipendono in modo determinante dal numero dei degenti da ricoverare e da assistere nonché da eventi imprevedibili legati al decorso della degenza e nelle operazioni di assistenza. Le prestazioni oggetto del servizio verranno remunerate con corrispettivo secondo le modalità indicate nel CSA, oltre che nel presente atto e i predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel CSA e se migliorative da rilevarsi dall'offerta tecnica di cui alla gara in oggetto.

L'ammontare dell'appalto, così come determinato, si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore. L'Azienda Ospedaliera appaltante pagherà esclusivamente i chilogrammi dei capi di biancheria lavata e consegnata pulita.

Articolo 12- Fatturazione e Pagamenti

Le fatture relative al servizio eseguito sono emesse con periodicità mensile entro 15 giorni dalla conclusione del periodo fatturato e dovranno essere corredate dalle ricevute che dovranno essere controfirmate dall'incaricato della Ditta e dai Coordinatori/delegati delle rispettive Unità Operative, attestanti l'avvenuta esecuzione del servizio.

Le fatture sono commisurate alla quantità effettiva della biancheria che ha subito l'intero ciclo di lavaggio e consegnata pulita, espressamente suddivisa per tipologia e distinta per i vari presidi interessati. Il pagamento quindi avverrà per chilogrammi di capi lavati. Il pagamento sarà essere effettuato nel rispetto dei termini di legge ai sensi del DPR 231/2022 ss.mm.ii.

Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.s. m.m. i.i. *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta “tripletta” di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);

DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);

ENDPOINT ID (55CCB0).

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it. La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli ob-

blighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni relative alle penalità, al recesso ed alla risoluzione del contratto, stabilite nel CSA, nel presente contratto e dalle disposizioni di legge .

Articolo 13 - Flussi Finanziari

L'Appaltatore, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che il pagamento delle fatture, da corrispondersi esclusivamente alla stessa Ditta, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario sui C/C dedicati di seguito indicati.

Ed in particolare, la Ditta dichiara che i conti dedicati alla fatturazione, in quota parte, degli importi relativi alla procedura di gara citata, per le rispettive aziende, sono i seguenti.

Lavanderia Industriale Himera SRL (quota parte 70%):

BANCA	IBAN
Unicredit S.p.a. Filiale di Termini Imerese (PA)	IT34H020084614000104277259

I soggetti delegati ad operare sul conto sopra indicato sono i seguenti:

- Domenico Di Stefano, nato a Termini Imerese (PA), il 09/0571947, residente in Termini Imerese (PA), via R. Amodeo n.19.

Pacifico SRL. (Quota Parte 30%):

BANCA	IBAN
Banca Credito Cooperativo di Acquara S.R.L.	IBAN IT0550834215200008010083536

I soggetti delegati ad operare sul conto sopra indicato sono i seguenti:

- Umberto Michele Maggio, nato a Tricarico (MT) il 15/04/1954, residente in Salerno (SA), vis S. Calenda n. 45.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda Ospedaliera, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi; in difetto di tali comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla "Azienda Ospedaliera" e dall'Appaltatore il Codice Identificativo di Gara, così come in altre parti del presente contratto viene indicato e che ad ogni buon fine viene di seguito ribadito: **CIG 993032181F Lotto 1.**

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Articolo 14 – Inadempimenti, penalità, risoluzione

Il RUP è preposto dall'Azienda Ospedaliera ed ha espressa delega di operare, durante il corso del "Servizio" stesso, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari. Si applica quanto sancito nell'art. 16 del Csa. In particolare, poiché i servizi oggetto dell'appalto sono da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta appaltatrice per nessuna ragione potrà sospenderli, effettuarli in maniera difforme da quanto previsto dal contratto, eseguirli in ritardo. In caso di

mancato rispetto o di deficienza nell'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Azienda avrà la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno ed in danno alla Ditta, degli adempimenti necessari per il regolare andamento del servizio, qualora l'impresa appositamente diffidata, non ottemperi immediatamente agli obblighi assunti.

Nel caso di grave inadempimento, anche parziale della ditta, di quanto previsto nel contratto e/o nel CSA, tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, previa comunicazione scritta, a mezzo Pec. L'Appaltatore non potrà far valere in tal caso alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo e l'azienda avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'art. 17 del presente del contratto. Del presente contratto, a titolo di penale, oltre a richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori e salvo il pagamento dei corrispettivi regolarmente maturati per l'attività svolta.

Per il mancato rispetto degli adempimenti, verranno applicate le corrispondenti penalità di cui all'art. 16 CSA.

Inadempimento	Sanzione minima	Sanzione massima
Mancato rispetto dei giorni previsti per ritiro e consegna	€ 300,00	€ 800,00
Mancato rispetto fasce orari	€ 300,00	€ 800,00
Mancato rispetto servizio nei giorni festivi	€ 300,00	€ 800,00
Danneggiamento capi	€ 50,00	€ 300,00
Mancata reperibilità del Referente della Ditta Appaltatrice, o del sostituto, nelle fasce orarie indicate/concordate	€ 300,00	€ 800,00
Riardo superiore alle 2 ore sulla programmazione di ritiro e consegna della biancheria e della materasseria	€ 100,00	€ 300,00
Consegna di biancheria pulita in quantitativo inferiore allo sporco consegnato	€ 50,00	€ 300,00
Comportamento non corretto da parte dei dipendenti e non consono all'ambiente nel quale si svolge il servizio	€ 50,00	€ 300,00
Biancheria non perfettamente lavata, asciugata e confezionata; inosservanza del ciclo di lavaggio adatto al capo di biancheria da trattare; utilizzo dei diversi da quelli indicati nelle schede tecniche presentate in sede di partecipazione di gara; mancata fornitura dei sacchi occorrenti per la regolare esecuzione del servizio	€ 300,00	€ 800,00
Mancanza di pulizia e conformità degli automezzi, dei carrelli e delle attrezzature utilizzate nell'espletamento del servizio; mancato rispetto del percorso sporco	€ 300,00	€ 800,00

pulito		
--------	--	--

Nel caso in cui dall'inadempienza derivi un danno all'ente appaltante, stimabile in termini economici, e lo stesso non venga riparato né risarcito dalla Ditta affidataria, verrà applicata una penale aggiuntiva di € 1.500,00, oltre all'addebito della riparazione.

La penale verrà applicata per ciascun inadempimento contestato.

Per il mancato rispetto da parte della Ditta aggiudicataria di un qualsiasi altro adempimento previsto nell'appalto, non specificamente richiamato in tabella, sarà applicata una penale compresa tra € 300,00 ed € 800,00 per ciascun inadempimento. L'inadempimento dovrà essere formalmente contestato con lettera raccomandata A/R o a mezzo pec. In ogni caso le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute sui successivi importi mensili da liquidare per l'espletamento del servizio. L'importo complessivo delle penali irrogate, comunque, non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, l'Azienda Ospedaliera dichiarerà risolto il contratto per colpa della Ditta affidataria.

Alla Ditta non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore, altrimenti la Ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari alla cauzione definitiva.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Articolo 15 - Altre cause di risoluzione e recesso.

Fermo restando quanto stabilito dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal CSA e da tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in materia di risoluzione e di recesso del contratto, nei casi di cui al codice degli appalti pubblici ss.mm.ii. e in caso di gravi e reiterate inadempienze dell'Appaltatore, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

Fermo restando quanto stabilito dal Bando di Gara, dal Disciplinare di gara, dal CSA e da tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in materia di risoluzione e recesso del contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché la disciplina civilistica relativa al recesso contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera. In tal caso, la Ditta avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

La risoluzione dà comunque diritto all'Azienda Ospedaliera di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di affidare l'appalto a terzi nel rispetto della normativa di legge, in danno dell'Appaltatore per il tempo necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi è notificato all'Appaltatore e l'importo del danno che sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto verrà successivamente comunicato all'Appaltatore. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale prestato. L'esecuzione in danno non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 16- Revisione dei prezzi

Fermo restando quanto sancito dalla Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del CSA.

Articolo 17- Cauzione definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi del Codice Appalti applicabile *iure temporis*, la polizza fideiussoria n. 2077714, somma garantita pari al 10% dell'importo contrattuale ossia € 10.909,98,98, rilasciata il 09/04/2024 da Revo Insurance S.p.a., Ag. K & Co., via dell'Agricoltura n. 7, Verona.

Il deposito cauzionale definitivo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Ospedaliera, fatto salvo in via prioritaria quanto previsto al precedente art. 16, ha diritto di rivalersi sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La sopracitata cauzione definitiva è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda Ospedaliera.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda Ospedaliera; è fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

Articolo 18– Subappalto

Fermo restando quanto sancito dall'art. 11 del CSA, La Ditta, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non affiderà in subappalto l'esecuzione di nessuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 19 - Cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto.

Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina *iure temporis* applicabile, in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, l'ARNAS esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto alla Ditta.

Articolo 20 - Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Azienda Ospedaliera con deliberazione della Direzione Generale del 29 Aprile 2022, n. 598, nonché dovrà garantire l'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dell'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo".

L'Appaltatore dichiara di conoscerne i contenuti e di accettarli in toto, consapevole che un'eventuale violazione comporta la risoluzione del presente contratto o decadenza del rapporto, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddizione con l'Azienda Ospedaliera.

Articolo 21- Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. - Regolamento Privacy UE/2016/679, in tema di trattamento di dati personali, l'Azienda Ospedaliera e l'Appaltatore dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione della "Fornitura" circa

le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della "Fornitura" stessa, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/ 2016/679. L'Azienda Ospedaliera, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di Legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie della Regione.

L'impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 22 – Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda Ospedaliera. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 23 - Domicilio dell'Appaltatore e Comunicazioni

L'Appaltatore, ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Termini Imerese (Prov. Palermo), Contrada Canne Masche S.N.C.,

Le comunicazioni prima dette sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- posta elettronica certificata (PEC): **lavanderiaindhimera@pec.it**
- altra posta elettronica *info@lavanderihimera.it*
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo Termini Imerese (Prov. Palermo), Contrada Canne Masche S.N.C.,

Articolo 24- Controversie e Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Articolo 25- Rinvio al Bando di Gara, Capitolato Speciale di Gara, Disciplinare di Gara, CSA, ed ad altre norme.

Per quanto non previsto dal presente contratto, avendo le parti pattuito di affidare il servizio agli stessi prezzi, patti, condizioni di cui alla procedura di gara prefata, trovano applicazione le disposizioni degli atti di gara di cui alla deliberazione n.1700/2023, n. 683 del 29 maggio 2024, n. 267 del 29 agosto 2024 (Bando di Gara, CSA, Disciplinare di Gara e tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante), e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'Appaltatore di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di Gara, relativa alla procedura di gara citata.

Inoltre, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Infine, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni normative che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Bando di Gara, del Capitolato Speciale di Gara, del Disciplinare di Gara, delle altre norme.

Articolo 26 - Spese di Contratto, Registrazione e varie

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di legge.

L'eventuale registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dalla Ditta. La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore. La Ditta si impegna alla registrazione dello stesso.

Sono, comunque, a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dal Codice degli Appalti ss.mm.ii., applicabile iure temporis.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e norme collegate; pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario, anche se il servizio decorrerà dalla data prevista dall'art.4 del presente contratto, giusta deliberazione n. 326/2024.

Il presente atto sarà inviato alla Ditta tramite posta elettronica certificata.

Le Parti dichiarano di avere esatta conoscenza del contenuto degli atti qui richiamati e dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nel presente contratto è conforme alla loro volontà e dopo attenta lettura lo approvano, la confermano e lo sottoscrivono.

Il presente contratto è formato da ventisei (n. 26) articoli e occupa quindici (16) pagine intere fino alla sottoscrizione dei contraenti.

L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio del Responsabile della U.O.C. Affari Generali

Palermo, Temini Imerese- data firma digitale

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera- Firmato digitalmente

PER LA DITTA

Dott. Domenico di Stefano- Firmato digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente i seguenti articoli del Contratto.

Articolo 9(Condizioni del “servizio” e limitazioni di responsabilità). La Ditta garantisce che l'esecuzione di tutte le prestazioni inerenti al “Servizio” siano a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti richiamati nello stesso, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga dell'Azienda Ospedaliera, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel CSA, nelle offerte tecniche dell'Appaltatore; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto.

La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti che dovessero essere imputabili e/o derivare da atto e/o fatto dell'Appaltatore.

L'impresa risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento del servizio o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli cagionati dai propri dipendenti. L'Appaltatore, in ogni caso, deve provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o dei beni danneggiati allo stesso imputabili.

L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra un Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera e dell'Appaltatore; qualora quest'ultimo non partecipi all'accertamento, l'Azienda Ospedaliera procederà autonomamente trattenendo il relativo importo sul canone di prima scadenza.

L'Appaltatore provvederà direttamente al risarcimento dei danni arrecati a terzi ed è tenuto ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto. Inoltre l'Azienda Ospedaliera non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che l'Appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi;

Articolo 14 (Inadempimenti, penalità e risoluzione). Il RUP è preposto dall'Azienda Ospedaliera ed ha espressa delega di operare, durante il corso del “Servizio” stesso, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari. Si applica quanto sancito nell'art. 16 del Csa. In particolare, poiché i servizi oggetto dell'appalto sono da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta appaltatrice per nessuna ragione potrà sospenderli, effettuarli in maniera difforme da quanto previsto dal contratto, eseguirli in ritardo. In caso di mancato rispetto o di deficienza nell'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Azienda avrà la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno ed in danno alla Ditta, degli adempimenti necessari per il regolare andamento del servizio, qualora l'impresa appositamente diffidata, non ottempererà immediatamente agli obblighi assunti.

Nel caso di grave inadempimento, anche parziale della ditta, di quanto previsto nel contratto e/o nel CSA, tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, a mezzo Pec. L'Appaltatore non potrà far valere in tal caso alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo e l'Azienda avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'art. 17 del presente del contratto. Del presente contratto, a titolo di penale, oltre a richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori e salvo il pagamento dei corrispettivi regolarmente maturati per l'attività svolta.

Per il mancato rispetto degli adempimenti, verranno applicate le corrispondenti penalità di cui all'art. 16 CSA.

Inadempimento	Sanzione minima	Sanzione massima
Mancato rispetto dei giorni previsti per ritiro e consegna	€ 300,00	€ 800,00
Mancato rispetto fasce orari	€ 300,00	€ 800,00
Mancato rispetto servizio nei giorni festivi	€ 300,00	€ 800,00
Danneggiamento capi	€ 50,00	€ 300,00
Mancata reperibilità del Referente della Ditta Appaltatrice, o del sostituto, nelle fasce orarie indicate/concordate	€ 300,00	€ 800,00
Ritardo superiore alle 2 ore sulla programmazione di ritiro e consegna della biancheria e della materasseria	€ 100,00	€ 300,00
Consegna di biancheria pulita in quantitativo inferiore allo sporco consegnato	€ 50,00	€ 300,00
Comportamento non corretto da parte dei dipendenti e non consono all'ambiente nel quale si svolge il servizio	€ 50,00	€ 300,00
Biancheria non perfettamente lavata, asciugata e	€ 300,00	€ 800,00

confezionata; inosservanza del ciclo di lavaggio adatto al capo di biancheria da trattare; utilizzo dei diversi da quelli indicati nelle schede tecniche presentate in sede di partecipazione di gara; mancata fornitura dei sacchi occorrenti per la regolare esecuzione del servizio		
Mancanza di pulizia e conformità degli automezzi, dei carrelli e delle attrezzature utilizzate nell'espletamento del servizio; mancato rispetto del percorso sporco pulito	€ 300,00	€ 800,00

Nel caso in cui dall'inadempienza derivi un danno all'ente appaltante, stimabile in termini economici, e lo stesso non venga riparato né risarcito dalla Ditta affidataria, verrà applicata una penale aggiuntiva di € 1.500,00, oltre all'addebito della riparazione.

La penale verrà applicato per ciascun inadempimento contestato.

Per il mancato rispetto da parte della Ditta aggiudicataria di un qualsiasi altro adempimento previsto nell'appalto, non specificamente richiamato in tabella, sarà applicata una penale compresa tra € 300,00 ed € 800,00 per ciascun inadempimento. L'inadempimento dovrà essere formalmente contestato con lettera raccomandata A/R o a mezzo pec. In ogni caso le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute sui successivi importi mensili da liquidare per l'espletamento del servizio. L'importo complessivo delle penali irrogate, comunque, non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, l'Azienda Ospedaliera dichiarerà risolto il contratto per colpa della Ditta affidataria.

Alla Ditta non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore, altrimenti la Ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari alla cauzione definitiva.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Articolo 15 (Altre cause di risoluzione e recesso) Fermo restando quanto stabilito dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal CSA e da tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in materia di risoluzione e di recesso del contratto, nei casi di cui al Codice dei contratti ss.mm.ii. e in caso di gravi e reiterate inadempienze dell'Appaltatore, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

Fermo restando quanto stabilito dal Bando di Gara, dal Disciplinare di gara, dal CSA e da tutti i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in materia di risoluzione e recesso del contratto, si applicano le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici ss.mm.ii. nonché la disciplina civilistica relativa al recesso contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera. In tal caso, la Ditta avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

La risoluzione dà comunque diritto all'Azienda Ospedaliera di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di affidare l'appalto a terzi nel rispetto della normativa di legge, in danno dell'Appaltatore per il tempo necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi è notificato all'Appaltatore e l'importo del danno che sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto verrà successivamente comunicato all'Appaltatore. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale prestato. L'esecuzione in danno non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

Articolo 24 (Controversie e Foro competente) Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Palermo-Termini Imerese (PA.), data firma digitale

PER LA DITTA

Sig. Domenico di Stefano - Firmato digitalmente

(*) L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio del Responsabile della U.O.C. Affari Generali.